



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 34/TFT del 4 febbraio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

**COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFT (2020/2021)**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 1° febbraio 2021,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

FASC. 235

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone.

Proc.445/813pfi20-21/MDL/jg del 9.07.2020 (Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> Categoria CE).

#### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cilindro Giuseppe, all'epoca dei fatti e fino al 29.11.2019, Presidente della società Asd Parete 2019, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del C.G.S. con riferimento agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, di far sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotare della specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito ovvero non aver impedito l'utilizzo dei calciatori nelle gare del 9.11.2019 e 17.11.2019; calciatori: Grippo Ambrogio n. 23.01.1988 (gare del 9.11.2017, 17.11.2017 e 1.12.2019), Tamburrino Pasquale n. 30.12.1999 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Iolio Aniello n. 18.04.1988 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Smimmo Alessio n. 13.07.1995 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Falco Mario n. 19.08.1998 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Iuliano Sebastian Emilio n. 16.09.1980 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Ciardiello Raffaele n. 22.09.1995 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Di Sarno Stefano n. 30.05.1991 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019 e 1.12.2019), Mendoza Vincenzo n. 14.09.1995 (gare del 9.11.2017, 1.12.2019 e 8.12.2019), Zeneli Oligert n. 5.09.1997 (gare del 9.11.2017, 1.12.2019 e 8.12.2019), Cas Raffaele n. 31.01.1998 (gara del 17.11.2019), Cas Raffaele n. 29.09.1994 (gara del 1.12.2019), Di Guida Emanuele n. 20.08.1994 (gare del 17.11.2019 e 8.12.2019), Di Tella Emanuele n. 10.07.1983 (gare del 9.11.20 e 17.11.2019), Oliva Pietro n. 29.10.2004 (gare del 17.11.2019 e 8.12.2019), Tambaro Giovanni n. 11.11.2001 (gare del 17.11.2019 e 1.12.2019), De Angioletti Michele n. 25.08.1989 (gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019), Gallo Francesco n. 28.06.1993 (gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019), Tortorella Vittorio n. 1.08.1994 (gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019), Burac Daniel n. 4.04.1993 (gara del 9.11.2019), Di Tella Nicola n. 14.02.1999 (gara del 9.11.2019), Sequino Rosario n. 16.02.1999 (gara del 17.11.2019), Picazio Marco n. 15.01.1991 (gara del 9.11.2019), Giordano Rosario n. 22.01.1992 (gara del 17.11.2019), Carriello Diego n. 8.08.1986 (gara del 17.11.2019), Villardi Gennaro n. 9.01.2000 (gara del 17.11.2019), Nugnes Salvatore n. 23.09.1971 (gara dell'8.12.2019), Pagano Francesco n. 17.06.2000 (gara dell'8.12.2019), Smimmo Antonio n. 14.09.1990 (gara dell'8.12.2019), Garofalo Gianluigi n. 25.06.2001 (gara dell'8.12.2019) e Sagiano Francesco n. 6.11.1994 (gara del 17.11.2019): tutti calciatori non tesserati, inquadabili tra i soggetti di cui

**all'art. 2, comma 2, del vigente C.G.S.; dirigente accompagnatore: sig. Orabona Francesco (2 gare) e quale Presidente a decorrere dal 29.11.2019, in relazione alle gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019, della società Asd Parete 2019, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, e 32 del C.G.S. con riferimento agli artt. 61, comma 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS, in quanto benché convocato dalla Procura Federale per ben due volte non si presentava senza addurre alcuna giustificazione; la società Asd Parete 2019, per responsabilità diretta e indiretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Parete 2019, malgrado non fossero tesserati e che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Orabona Francesco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano in posizione regolare ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente fino al 29.11.2019 il Sig. Cilindro Giuseppe e del sig. Orabona Francesco Presidente a decorrere dal 29.11.2019, la partecipazione alle gare dei calciatori nonostante fossero non tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Parete 2019, ed il suo presidente Sig. Cilindro Giuseppe in carica fino al 29.11.2019 e del sig. Orabona Francesco presidente dal 29.11.2019, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Grippo Ambrosio sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Tamburrino Pasquale otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Iolito Aniello otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Smimmo Alessio otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Falco Mario otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Iuliano Sebastian Emilio otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Ciardiello Raffaele otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Di Sarno Stefano sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Mendoza Vincenzo sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Zenelli Oligert sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Cas Raffaele n.31.01.1998 (due) giornate di squalifica; il calciatore Cas Raffaele n.29.09.1994 (due) giornate di squalifica; il calciatore Di Guida Emanuele quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Di Tella Giuseppe quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Oliva Pietro quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Tambaro Giovanni quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore De Angioletti Michele quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Gallo Francesco quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Tortorella Vittorio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Burac Daniel due (2) giornate di squalifica; il calciatore Di Tella Nicola due (2) giornate di squalifica; il calciatore Sequino Rosario due (2) giornate di squalifica; il calciatore Picazio Marco due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giordano Rosario due (2) giornate di squalifica; il calciatore Carriello Diego due (2) giornate di squalifica; il calciatore Villardi Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Nugnes Salvatore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pagano Francesco due (2) giornate di squalifica; il calciatore Smimmo Antonio due (2) giornate di squalifica; il calciatore Garofalo Gianluigi due (2) giornate di squalifica; il calciatore Sagiano Francesco due (2) giornate di squalifica; per il sig. Orabona Francesco quale dirigente e Presidente a decorrere dal 29.11.2019 la sanzione di mesi ventiquattro (24) di inibizione; per il Presidente Cilindro Giuseppe la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per la società Asd Parete 2019 (milleduecento,00) € 1.200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD PARETE 2019 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i detti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento delle regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa.

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Grippo Ambrosio sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Tamburrino Pasquale otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Iolito Aniello otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Smimmo Alessio otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Falco Mario otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Iuliano Sebastian Emilio otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Ciardiello Raffaele otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Di Sarno Stefano sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Mendoza Vincenzo sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Zenelli Oligert sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Cas Raffaele n. 31.01.1998 (due) giornate di squalifica; al calciatore Cas Raffaele n. 29.09.1994 (due) giornate di squalifica; al calciatore Di Guida Emanuele due (2) giornate di squalifica; al calciatore Di Tella Giuseppe due (2) giornate di squalifica; al calciatore Oliva Pietro quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Tambaro Giovanni quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore De Angioletti Michele quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Gallo Francesco quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Tortorella Vittorio quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Burac Daniel due (2) giornate di squalifica; al calciatore Di Tella Nicola due (2) giornate di squalifica; al calciatore Sequino Rosario due (2) giornate di squalifica; al calciatore Picazio Marco due (2) giornate di squalifica; al calciatore Giordano Rosario due (2) giornate di squalifica; al calciatore Carriello Diego due (2) giornate di squalifica; al calciatore Villardi Gennaro due (2) giornate di squalifica; al calciatore Nugnes Salvatore due (2) giornate di squalifica; al calciatore Pagano Francesco due (2) giornate di squalifica; al calciatore Smimmo Antonio due (2) giornate di squalifica; al calciatore Garofalo Gianluigi due (2) giornate di squalifica; al calciatore Sagiano Francesco due (2) giornate di squalifica; al sig. Orabona Francesco quale Dirigente prima e Presidente a decorrere dal 29.11.2019 la sanzione di mesi ventiquattro (24) di inibizione; al Presidente Cilindro Giuseppe la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; alla società Asd Parete 2019 (milleduecento,00) € 1.200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 236**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Proc.901/319pfi20-21/MDL/jb del 16.07.2020.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**La società Asd Villaricca Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art.6, commi 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai due calciatori appartenenti alla società ASD Villaricca Calcio al momento della commissione dei fatti – benché non individuati nominativamente – e comunque, nei cui confronti o nei cui interessi era espletata l'attività contestata. (frasi minacciose nei confronti del direttore di gara, al termine della gara del 5.10.2019 Real Frattaminore/Villaricca Calcio di due calciatori del ASD Villaricca, i quali indossavano solo i pantaloncini e calzerotti e quindi, privi della maglietta per non essere identificati).**

**All'udienza dell'1.02.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per la società deferita, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Villaricca Calcio, la sanzione di euro duecentotrenta,00 (230,00) di ammenda (s.b. euro 350,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania****

**APPLICA**

**alla società Asd Villaricca Calcio € 230,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 220**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Riferimento nota della P.F. del 29.07.2020 prot.1559/616, relativa al Proc.13252/616pfi19-20/GCL/LDFjg del 12.06.2020 (Campionato Regionale di Eccellenza)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Società Città di Gragnano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del CGS. Per i comportamenti posti in essere dai sigg. Antonio Maschio e Giuseppe Troise, perché nella stagione sportiva 2019/2020 e, precisamente, nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019 e prima del proprio tesseramento con la società F.C. Rieti Srl, avvenuto in data 25 ottobre 2019, ha svolto di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano privo del necessario tesseramento con la predetta società, nonché per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2019/2020 doppia attività, in favore prima della A.S.D. Città di Gragnano senza essere tesserato e dal 25.10.2019 ha svolto attività in favore della F.C. Rieti Srl società per la quale era regolarmente tesserato.**

All'udienza dell'1.02.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per la società deferita, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Città Di Gragnano, la sanzione di euro trecento,00 (300,00) di ammenda (s.b. euro 450,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**alla società Città di Gragnano, la sanzione di euro trecento,00 (300,00) di ammenda (s.b. euro 450,00 di ammenda ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 282**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Proc.005583/73 pfi20-21/MDL/mf del 9.11.2020 (Campionato Under 19 Regionale).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Voza Eustacchio n. 16.06.1960, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Us Poseidon 1958 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Kechenit Rayan n. 24.09.2002 (gara dell'8.12.2019) per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Lo Schiavo Costabile (1 gara) della società Asd Us Poseidon 1958, per la violazione dell'art. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Us Poseidon 1958, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Us Poseidon 1958 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Lo Schiavo Costabile con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Voza Eustacchio per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha

quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Us Poseidon 1958 ed il suo Presidente Sig. Voza Eustacchio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Kechenit Rayan tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Lo Schiavo Costabile, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Voza Eustacchio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Us Poseidon 1958 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Us Poseidon 1958 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il detto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Kechenit Rayan due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Lo Schiavo Costabile, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Voza Eustacchio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Us Poseidon 1958 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 286**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Proc.5774/35 pfi20-21/MDL/jg del 11.11.2020 (Campionato 2° categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Coniglio Giuseppe n. 20.02.1982, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Siano Calcio per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Sola Luca n. 16.06.1997 (gara del 17.11.2019) per violazione dell'art. 2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Marino Alfonso (1 gara) della società Asd Siano Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Siano Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Siano Calcio malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Marino Alfonso con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha

conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Coniglio Giuseppe per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Siano Calcio ed il suo Presidente Sig. Coniglio Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sola Luca tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Marino Alfonso, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Coniglio Giuseppe, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Siano Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Siano Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i detti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Sola Luca due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Marino Alfonso, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Coniglio Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Siano Calcio la penalizzazione di punti (1) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 290**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Proc.5959/93 pfi20-21/MDL/mg del 16.11.2020 (Campionato Provinciale Under 15).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Arianna Carmine (8 gare) n. 10.03.1969, all'epoca dei fatti Presidente/Dirigente Accompagnatore della società Fc Palmese Soccer per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Catapano Giuseppe n. 29.09.2005, (gara del 12.01.2020); Amato Luca n. 15.02.2005 (gara del 19.01.2020; 09.02.2020); Nappi Gianluca n. 10.07.2005 (gara del 19.01.2020); Sorrentino Giovanni n. 27.01.2005 (gara del 12.01.2020) Prisco Luigi n. 15.07.2005 (gara del 2.02.2020 e 9.02.202); D'Arco Antonio n. 29.01.2006 (gara del 24.11.2019; 1.12.2019; 19.01.2020; 2.02.2020 e 9.02.202); per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Giovanni Arianna (1 gara) della società Fc Palmese Soccer, per la violazione dell'art. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Fc Palmese Soccer, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Palmese Soccer malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali: Giovanni Arianna e Arianna Carmine con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Arianna Carmine per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Palmese Soccer ed il suo Presidente Sig. Arianna Carmine, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Catapano Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Amato Luca quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Nappi Gianluca tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sorrentino Giovanni tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Prisco Luigi quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore D'Arco Antonio sette (7) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Giovanni Arianna, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente / Dirigente Accompagnatore sig. Arianna Carmine, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società Palmese Soccer la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Palmese Soccer alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i detti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Catapano Giuseppe due (2) giornate di squalifica; al calciatore Amato Luca tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Nappi Gianluca due (2) giornate di squalifica; al calciatore Sorrentino Giovanni due (2) giornate di squalifica; al calciatore Prisco Luigi tre (3) giornate di squalifica; al calciatore D'Arco Antonio cinque (5) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Giovanni Arianna, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente/ Dirigente Accompagnatore sig. Arianna Carmine, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Fc Palmese Soccer la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 289**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Proc. 5925/117 pfi20-21/MDL/m del 13.11.2020 (Campionato Under 19 Elite).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Sarnataro Domenico n. 17.05.1997, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Social Santa Maria per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Caruso Alessandro n. 6.12.2001 (gare del 6.10.2019; 3.11.2019 e 13.01.2020); Gallo Tullio n. 28.02.2002 (gara dell'1.12.2019); Mangiapia Antonio n. 29.10.1984 (gare del 28.12.2019; 12.01.2020; 18.01.2020 e 8.02.2020); Nasti Lorenzo n. 3.06.1985 (gara dell'1.02.2020) per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Colonna Gianfranco (9 gare) della società Asd Virtus Social Santa Maria, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Virtus Social Santa Maria, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.** La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Social Santa Maria malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale: Colonna Gianfranco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sarnataro Domenico per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Social Santa Maria ed il suo Presidente Sig. Sarnataro Domenico, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Caruso Alessandro quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Gallo Tullio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mangiapia Antonio cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Nasti Lorenzo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Colonna Gianfranco, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente sig. Sarnataro Domenico, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Virtus Social Santa Maria la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *"per tabulas"* dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Virtus Social Santa Maria alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i detti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Caruso Alessandro tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Gallo Tullio due (2) giornate di squalifica; al calciatore Mangiapia Antonio tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Nasti Lorenzo due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Colonna Gianfranco, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente sig. Sarnataro Domenico, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Virtus Social Santa Maria il non luogo a procedere poiché inattiva. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021



**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 288**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Proc. 5921/113 pfi20-21/MDL/m del 13.11.2020 (Campionato 1° Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Calciatori: Wollou Batanou n. 31.12.199 (gara del 20.10.2019); Fofana Ismael n. 9.07.1996 (gara del 20.10.2019); Olu Chris Nacho n. 15.01.1998 (gara dell'8.12.2019); Manneh Bakary n. 1.01.1995 (gare del 6.10.2019, 20.10.2019, 3.11.2019, 10.11.2019 e 18.01.2020); la società Usd Parco Aquilone per la violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF.**

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Wollou Batanou, cinque (5) giornate di squalifica; per il calciatore Fofana Ismael, tre (3) giornate di squalifica; per il calciatore Olu Chris Nacho, tre (3) giornate di squalifica; per il calciatore Manneh Bakary, cinque (5) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i detti calciatori non erano tesserati per la soc. Usd Parco Aquilone alla data delle gare in argomento. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del Campionato. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Wollou Batanou, due (2) giornate di squalifica; al calciatore Fofana Ismael, due (2) giornate di squalifica; al calciatore Olu Chris Nacho, due giornate di squalifica; al calciatore Manneh Bakary, quattro (4) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 287**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

**Proc. 5900/104 pfi20-21/MDL/m del 13.11.2020 (Campionato Juniores Under 19 Elite).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Calciatore: Baiaram Ionut n. 9.01.2001 (gare del 15.12.2019 e 10.02.2020), la società SSDarl Nuova Napoli Nord per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF.**

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Baiaram Ionut, quattro (4) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il detto calciatore non era tesserato per la società SSDarl Nuova Napoli Nord alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del Campionato. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Baiaram Ionut, tre (3) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

FASC. 284

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 005628/65 pfi20-21/MDL/ps del 9.11.2020 (Campionato Regionale Under 16).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Caselli Giovanni n. 12.09.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Belsito per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Ricolfi Lorenzo n. 17.09.2005 (gara del 14.12.2019), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Impegno Gerardo (1 gara) della società Asd Virtus Belsito, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Virtus Belsito, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla soc. Virtus Belsito, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale: Impegno Gerardo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Caselli Giovanni per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Virtus Belsito ed il suo Presidente Sig. Caselli Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ricolfi Lorenzo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Impegno Gerardo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Caselli Giovanni, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la soc. Virtus Belsito la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Virtus Belsito alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i detti calciatori sono stati impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Ricolfi Lorenzo due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Impegno Gerardo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Caselli Giovanni, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Virtus Belsito la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

FASC. 283

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 005627/66 pfi20-21/MDL/ps del 09.11.2020 (Campionato 1° Categoria).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Calciatore: Carbone Luigi n. 22.03.1986 (gara del 21.12.2019), la società Asd Lavorate Calcio per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF.**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Carbone Luigi, tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il detto calciatore non era tesserato per la soc. Asd Lavorate Calcio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere il deferito responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Carbone Luigi, tre (3) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

FASC. 285

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 005667/68 pfi20-21/MDL/ps del 9.11.2020 (Campionato Under 17 C5 Reg. - Under 21 C5 Reg.).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Lauritano Luigi n. 16.04.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Junior Domitia per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: De Simone Antonio Pio n. 25.07.2003, (gare del 17.11.2019; 24.11.2019 e 08.12.2019 – Under 17 C5 Regionali Maschili); Iossa Simone n. 12.04.1999 (gare del 10.11.2019 e 17.11.2019 – Under 21 C5 Regionali Maschili); Di Giovanni Lorenzo n. 1.07.2004 (gara del 27.10.2019 – Under 17 C5 Regionali Maschili), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Russo Luigi (6 gare) della società Asd Junior Domitia, per la violazione dell'art. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Junior Domitia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Junior Domitia, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale: Russo Luigi con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Lauritano Luigi per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Junior Domitia ed il suo Presidente Sig. Lauritano Luigi, non facevano pervenire memorie difensive, comparso però in udienza. Le comunicazioni**

risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore De Simone Antonio Pio nove (9) giornate di squalifica; il calciatore Iossa Simone sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Di Giovanni Lorenzo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Russo Luigi, la sanzione di mesi quindici (15) di inibizione; per il Presidente sig. Lauritano Luigi, la sanzione di mesi quindici (15) di inibizione; per la società Asd Junior Domitia la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Junior Domitia alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i detti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave documento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore De Simone Antonio Pio sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Iossa Simone tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Di Giovanni Lorenzo una (1) giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Russo Luigi, la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione; al Presidente sig. Lauritano Luigi, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione, sanzione attenuata ex art. 13 CGS comma 1 lettera "e"; alla società Asd Junior Domitia la penalizzazione di punti tre (3) in classifica, di cui punti 2 da scontare nella corrente stagione sportiva del Campionato Under 17 C5 Regionale – punti 1 da scontare nella corrente stagione sportiva del Campionato Under 21 C5 Regionale, ed € (ottocento,00) 800,00 di ammenda, sanzione attenuata ex art. 13 CGS comma 1 lettera "e". Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 4 febbraio 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**